



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. PIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
ROMA

OGGETTO: procedura di costituzione del Consiglio camerale ai sensi del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 – quesito

Si fa seguito alla nota n. 114 del 22 febbraio 2016, con la quale la S. V. ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla seguente questione.

Le procedure per la costituzione del consiglio della nuova camera di commercio della Maremma e del Tirreno, costituita, con decreto di questo Ministero 6 agosto 2015, a seguito dell'accorpamento delle camere di commercio di Livorno e di Grosseto, sono state avviate con bando pubblicato il data 30 dicembre 2015.

Un'organizzazione sindacale interessata a partecipare al procedimento in esame, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del d.m. n. 156/2011, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C del medesimo decreto. Tale dichiarazione, tuttavia, è stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organizzazione in data 2 febbraio 2016 con un certificato di firma scaduto il 30 gennaio 2016.

La S.V. ha rappresentato, da un lato, che l'articolo 21, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, stabilisce che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, ed, inoltre, l'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede che per la generazione della firma digitale, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Dall'altro lato, ha rappresentato che appare chiara la riferibilità del documento al legale rappresentante dell'organizzazione che ha firmato utilizzando un certificato di firma scaduto; pertanto, chiede di conoscere se tale irregolarità possa essere considerata sanabile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156 del 2011.



In proposito lo scrivente rappresenta quanto segue.

L'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce, tra l'altro, al responsabile del procedimento il compito di valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità. Sul concetto di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" questo Ministero ha già espresso il proprio orientamento con la nota n. 39517 del 7.03.2014.

I principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consentono di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra il Ministero ha ritenuto che possano essere *"considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione."*

Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze evidenziate da codesta camera devono essere valutate secondo tale orientamento e, pertanto, a parere di questo Ministero, non rappresentano elementi che possano essere considerati insanabili; tali omissioni possono essere ragionevolmente riferite a meri errori materiali, e non alla mancanza di un elemento essenziale della manifestazione di volontà del presentatore dell'istanza, né tanto meno ad un requisito non posseduto per il quale il tempo aggiuntivo offerto per la regolarizzazione altererebbe la par condicio fra i concorrenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)